

**D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.** *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà* (G.U. 22-8-2000, n. 195)

ARTICOLO ESTRATTO

PARTE I  
TRATTAMENTO PENITENZIARIO E DISPOSIZIONI RELATIVE  
ALL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

TITOLO I  
TRATTAMENTO PENITENZIARIO

CAPO III  
INGRESSO IN ISTITUTO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

**Art. 55.** *Assegni per il nucleo familiare*

1. I detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla direzione dell'istituto la documentazione, per essi prescritta, intesa a dimostrare il diritto agli assegni per il nucleo familiare per le persone a carico.
2. Qualora il detenuto o l'internato non provveda a fornire la documentazione, la direzione ne informa le persone a carico, invitandole a provvedervi.
3. Ove i soggetti o le persone a carico incontrino difficoltà nella produzione dei documenti richiesti, la direzione provvede direttamente all'acquisizione, chiedendo agli uffici competenti le certificazioni necessarie.
4. Gli importi sono consegnati direttamente alle persone a carico o spediti alle stesse.
5. Se la persona a carico è incapace, gli assegni sono versati al suo legale rappresentante o, se questi è lo stesso detenuto o internato, alla persona a cui l'incapace è affidato